

 <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p>	<p>Procedura Operativa N° 22</p>	<p>DIPARTIMENTO di PREVENZIONE UOC SANITA' ANIMALE</p>	<p>Rev. n° 00 del</p>	 <p>REGIONE LAZIO</p>
<p>PROTOCOLLO SANITARIO NEI CANILI SANITARI</p>				

	STAFF	QUALIFICA	DATA
Redazione	FIGLIOZZI Luciano SCHIAVI Elisa COSTANTINO Sandro PENNA Luciano VOLANTE Pietro F.	Direttore UOC Sanità Animale Dirigente veterinario Dirigente Veterinario Dirigente veterinario Incarico prof. Piccoli animali Dirigente amministrativo	05/09/2022
Verifica articolato normativo e tecnico	DI LORENZO Graziella Fedeli Vincenzo	Dirigente veterinario Coord. Animali affezione ex Distr. B Dirigente veterinario	11/05/2023
Approvazione	FIGLIOZZI Luciano	Direttore UOC Sanità Animale	12/05/2023

Premessa

Il canile sanitario è la struttura di prima accoglienza dei cani vaganti, randagi o rinvenuti feriti e dei gatti bisognosi di soccorso (*Articolo 3 comma 1 lettera b – Legge regionale 34/97*) che verranno a loro volta sterilizzati, identificati e rimessi sul territorio (*Articolo 11 comma 2 Legge Regionale 34/97*).

L'attività prioritaria quindi è la custodia temporanea, protratta per pochi giorni, finalizzata in primo luogo alla identificazione, valutazione sanitaria e comportamentale ed alla restituzione dell'animale al proprietario.

Le ASL provvedono alle prestazioni sanitarie contemplate nella tab. 1 indicate nella DGR 43/2010, nel rispetto del benessere dell'animale ricoverato.

Il proprietario/conducente del canile deve inoltre garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze, addetto alla custodia degli animali, riceva idonea formazione finalizzata alla corretta gestione.

Devono essere sempre aggiornati e visionabili i dati riguardanti

- Carico e scarico, degli animali;
- Scheda clinica di ogni animale;
- Referti di morte sottoscritti dal Direttore Sanitario

L'adozione è possibile alla conclusione del percorso di stabilizzazione del cane, che deve avvenire nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi necessari alla conclusione di tutte le attività inserite nella presente procedura.

Adozione prima della conclusione del percorso sanitario:

- riveste casi di assoluta eccezionalità,
- deve essere motivata e autorizzata dal Direttore Sanitario
- deve essere compilato il modulo, allegato alla presente, di presa visione della mancata conclusione del percorso sanitario con l'obbligo, da parte dell'adottante, di procedere a proprie spese alla conclusione dello stesso.
- In deroga a quanto sopra, es. adozione di cani a persone con disagio socio economico, il DS può valutare il proseguo dei trattamenti gratuitamente presso gli ambulatori ASL.
- In ogni caso, anche tramite le Associazioni convenzionate, verranno effettuati controlli sull'avvenuta esecuzione dei controlli sanitari mancanti.

Cani/gatti feriti o che necessitano di cure o diagnosi particolari:

Il cane, effettuato l'intervento di primo soccorso, deve essere trasportato nel più breve tempo possibile, di norma entro le 24 ore, presso struttura convenzionata con il comune, o con il canile sanitario.

Obblighi da parte del gestore e/o del suo personale addetto

- Lavaggio e detersione giornaliera dei box che ospitano gli animali
- Alimentazione corretta di tutti gli animali presenti
- verificare costantemente la presenza di pedane per il riposo dei soggetti ricoverati
- verificare la presenza di cucce soprattutto nei box dove siano presenti soggetti in tenera età
- garantire la presenza di ciotole per il cibo a ciascun animale
- verificare la presenza di recipienti per l'acqua che deve essere sempre pulita e lasciata in abbondanza o far dotare le gabbie di beverini automatici
- verificare l'integrità delle recinzioni dei box e quelle esterne per scongiurare eventuali fughe degli animali ricoverati
- verificare la presenza di lampade riscaldanti efficienti, in genere ad infrarossi, per aumentare la temperatura, soprattutto nel periodo invernale, nei box che ospitano cuccioli e/o soggetti in ripresa dall'anestesia dopo sterilizzazione
- verificare il corretto funzionamento degli scarichi e rimuovere le eventuali ostruzioni causate spesso dal pelo degli animali.
- Garantire, nel caso di più soggetti presenti nello stesso box, che gli animali mangino la loro razione senza subire attacchi da parte di animali dominanti
- Verificare la compatibilità tra soggetti per prevenire, episodi di aggressione tra gli animali stessi
- Collaborare fattivamente, con il Direttore sanitario, per il contenimento degli animali, in modo da effettuare, in sicurezza, ogni intervento che il medico veterinario riterrà opportuno da compiere sui soggetti presenti.
- Provvedere alla puntuale pulizia e disinfezione dei locali ambulatoriali e disinfestazione dei locali di ricovero.
- Segnalare tempestivamente alla A.S.L. competente per territorio, in quanto il Direttore sanitario svolge, di norma, attività programmata, qualsiasi mutamento che riguardi lo stato di salute o il comportamento degli animali
- Ricoverare i cani in ingresso in modo omogeneo per taglia, età e stato sanitario preferibilmente con box singoli, mamme con cuccioli o gruppi accalappiati nello stesso intervento facendo in modo che non vi siano episodi di aggressività, prevaricazioni o stati sanitari diversi.
- Garantire l'accesso delle associazioni di volontariato animalista alla struttura sanitaria ai fini della promozione del benessere animale e delle adozioni. (L. 24 Dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 371)

- Stabilire le misure sanitarie relative alle modalità di accesso delle associazioni alla struttura.
- Assicurare le attività stabilite dalla DGR 43/2010 ALLEGATO A Tabella 1

La definizione delle attività è stata elaborata con la collaborazione dell' IZS sezione di Latina.

Tabella 1

1.1. segnalamento e identificazione tramite microchip, anche in presenza di tatuaggio

Controllo in ingresso per: eventuale apposizione microchip, verifica del microchip riportato nella scheda di cattura, verifica e aggiornamento della registrazione in BDR.

1.2. esame clinico all'ingresso

In fase di accalappiamento, di norma, l'animale è già stato sottoposto ad una valutazione sanitaria. L'esame per i soggetti che non sono stati segnalati con patologia viene effettuato nei primi giorni utili di attività programmata. Se nel corso della permanenza del cane nel canile ci si renda conto della necessità di una valutazione comportamentale, il soggetto deve essere valutato anche con l'ausilio di un esperto cinofilo e, se necessario, la visita di un veterinario comportamentalista. In caso di necessità di esami diagnostici, che possono essere effettuati direttamente o tramite l'invio di campioni all'IZS, procedere come indicato nel punto 1.6, lo stesso per la cura di patologie cliniche o chirurgiche di leggera entità che possono essere gestite direttamente.

I costi della valutazione del comportamentalista e degli esami diagnostici necessari sono da addebitare ai comuni, preferibilmente tramite il gestore del canile.

In tutti i casi in cui occorrono esami o terapie più specialistiche, il cane deve essere inviato immediatamente, con eventuale ricovero, alla struttura privata convenzionata.

Se non vi sono motivi ostativi procedere ad effettuare i trattamenti dei punti successivi.

1.3. trattamenti antiparassitari interni ed esterni

Trattamenti antiparassitari ad ampio spettro in ingresso (no giardia).

In caso di sospetto e sette - dieci giorni prima del trasferimento, tutti i soggetti di un box omogeneo (con pool di feci), o il soggetto individuale (con campione singolo) devono essere campionati per ricerca endoparassitosi (compresa giardia) con eventuale trattamento mirato, ripetizione del test in caso di positività fino a negativizzazione.

Patologie cutanee: In caso di lesioni riferibili a dermatiti, raschiato cutaneo e eventuale trattamento.

1.4. vaccinazione con vaccino polivalente in base alle situazione epidemiologica del territorio

In assenza di segni clinici sfavorevoli, effettuare la prima vaccinazione con vaccino polivalente. L'intervallo temporale per il richiamo vaccinale è secondo indicazioni della ditta produttrice e da una valutazione del D.S..

La valutazione della fattibilità o meno della vaccinazione è in ogni caso del Direttore Sanitario che, caso per caso, può valutare anche l'uso di vaccini alternativi al polivalente. Es. vaccino tipo puppy per cuccioli.

I soggetti adulti possono avere una sola vaccinazione.

La vaccinazione antirabbica deve essere valutata dal D.S. in quanto l'attuale situazione epidemiologica in Regione consente la valutazione di una deroga per i cani in adozione Regionale.

1.5. sterilizzazione di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati/adottati prima della sterilizzazione

Al fine di rendere i tempi di permanenza i più brevi possibile, la sterilizzazione dei soggetti in età riproduttiva può avvenire anche prima che sia completato l'iter di cui ai punti 1.3 e 1.4.

1.6. esami di laboratorio finalizzati al controllo ed alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico; Patologie cutanee.

In caso di lesioni riferibili a dermatiti che non rispondono a terapia, effettuare un tampone cutaneo con terreno di trasporto, o soluzione fisiologica per: ectoparassiti, miceti e batteri patogeni.

in caso di campionamento per ricerca endoparassitosi, in modalità random richiedere anche ricerca salmonella.

Nel caso in cui la sterilizzazione venga effettuata entro i 10 giorni dall'ingresso, per una maggiore facilità di esecuzione è possibile effettuare il prelievo ematico anche in fase di sterilizzazione, in quanto l'animale è sedato e non subisce ulteriori stress emotivi.

Gli esami da richiedere sono in ogni caso relativi alla Leishmania e l'Erlichia, random la microfilaria (sangue con anticoagulante e sangue in siero).

Per esigenze sanitarie, in caso di cani con segni clinici (ipertermia, anemia, ittero) o con infestazioni da zecche, è possibile anche estendere la ricerca ad altre patologie (es. borrelia, anaplasma, richettsia e leptospira), eventualmente inviare campioni di zecche e richiedere profili metabolici, o emocromocitometrici.

Altri accertamenti richiesti non compresi nel presente protocollo sono da valutarsi in base al D.L. 34/2021.

1.7. interventi di primo soccorso, emergenze e urgenze (esami ed interventi medici e chirurgici non differibili) atti alla stabilizzazione dell'animale anche eventualmente tramite l'inoltro a strutture specialistiche pubbliche e private convenzionate

Di tale punto in altre procedure sono state già riportate le modalità operative riguardanti l'animale in entrata e, nella procedura riguardante l'accalappiamento, le procedure di soccorso a causa di incidenti stradali, o eventi simili.

La presente procedura è anche funzionale al fine di avere un controllo del territorio per quanto riguarda la diffusione di malattie infettive/infestive/protozoarie pertanto, anche in base all'esame dei risultati dei campionamenti, si procederà a indirizzare le ricerche. In questo caso i comuni non devono sostenere i costi.

La presente procedura ha carattere di indirizzo, ma il Direttore Sanitario del Canile Sanitario, in base ad esigenze contingenti e della struttura che gestisce, può apportare variazioni, nel rispetto delle indicazioni riportate.

In ogni caso devono essere rispettate le linee guida europee per un corretto uso del farmaco e i principi generali di efficienza dei servizi con un rispetto ottimale del rapporto costi/prestazioni e la finalità di tempi minimi di permanenza.

I cani possono essere dimessi anche con patologie in corso di terapia, comunicate per il proseguimento al canile rifugio di destinazione.

Pagamenti e tariffe IZS

Le somme da versare all'IZS, per tutte le attività da richiedere, sono a carico dei comuni e sono riportate sul tariffario, tranne casi specifici e/o indicazioni Regionali.

Al momento sono gratuite le analisi per: Leishmania, Salmonella, enteroparassiti (tranne giardia) e le analisi dei campioni di zecche.

l'invio dei campioni sarà effettuata con un modulo predisposto dall'IZS.

La presente procedura verrà inviata alla Regione Lazio per eventuali modifiche/integrazioni.

Si allega modulo di consenso informato "3.26"

Al Direttore Sanitario del Canile Sanitario di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()

il ___/___/___ residente a _____ () via _____ tel _____

e mail: _____ C.F. _____ documento di identità _____

rilasciato da _____ il ___/___/_____

 in qualità di legale rappresentante dell'Associazione:_____ con sede a _____
via _____di seguito "adottante/affidatario" a scopo di **cessione definitiva**del cane gatto M F razza _____ mantello _____ microchip
n° _____ anno _____, ricoverato presso questo Canile Sanitario,
(altro) _____ (*barrare soltanto se l'animale rientra nella fattispecie considerata*) classificato nella scheda clinica come soggetto con problemi comportamentali, caratterialmente imprevedibile, potenzialmente pericoloso e quindi di difficile gestibilità,**DICHIARA****1. di non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali;**

2. che la custodia avverrà presso

 abitazione privata ricovero privato canile rifugio

via _____ n. _____ Comune di _____

con onere di immediato avviso alla parte cedente di ogni cambiamento duraturo del luogo di detenzione o dell'eventuale smarrimento o morte dell'animale, salvi gli obblighi di denuncia all'anagrafe canina nei termini di legge previsti;

3. di essere a conoscenza delle caratteristiche comportamentali dell'animale;

4. di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui all' Ordinanza 6 agosto 2013 art. 1 comma 3, con particolare riguardo:

- all'utilizzo del guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante ogni conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;

- al recare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti (*v. per approfondimenti l'allegato informativo unito alla presente circa la responsabilità generale nella gestione di animali da compagnia*);

5. *(In caso di animali con problemi comportamentali)* di essere a conoscenza che l'animale dovrà essere custodito con le debite cautele e seguito da personale qualificato;

6. *(In caso di iscrizione nel Registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, compilato e aggiornato dai Servizi veterinari)* si impegna alla stipula di polizza di assicurazione da responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane, nonché all'utilizzo sia di guinzaglio che di museruola, da applicare ad esso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

7. di assumere l'onere economico della custodia nonché di tutte le responsabilità civili e penali sopra descritte dal momento dell'apposizione della firma in calce alla presente richiesta, nonché di aver preso conoscenza dell'estratto "informativa Proc. 20 rev. 01", unita di seguito alla presente;

8. Il cessionario s'impegna altresì:

- ad assicurare all'animale condizioni di benessere compatibili con le caratteristiche etologiche della specie ed in particolare a garantire nell'attività di custodia il rispetto di leggi e regolamenti e la diligenza del buon padre di famiglia, al fine del benessere psico-fisico dell'animale, della sicurezza altrui e di non incorrere in forme di responsabilità per danni/lesioni di alcun genere a terzi;
- ad osservare prescrizioni regolamentari vigenti sulla struttura di ricovero destinata all'animale;

9. a) Il cessionario accetta di sostenere a proprio carico ogni e qualsiasi onere derivante dalla custodia dell'animale ed in particolare di provvedere tempestivamente alle cure necessarie, liberando la parte cedente da ogni obbligo, anche per cause antecedenti al presente affido;

b) in particolare **(Nel caso in cui non sia stata ancora completata la profilassi prevista dalla DGR 43/2010 Allegato A Tab. 1 il cessionario -in relazione al carattere di eccezionalità della richiesta di affido direttamente al Canile sanitario, ordinariamente deputato in via esclusiva a prima accoglienza, ricovero temporaneo per la stabilizzazione dell'animale, restituzione o trasferimento- si impegna per l'appunto -a proprie spese- al completamento terapeutico delle seguenti voci:**

1.3 Trattamento antiparassitario interno/esterno

1.4 Profilassi vaccinale

1.5 sterilizzazione

1.6 esami di laboratorio

1.7 accertamenti per patologia

Altro

come tale il cessionario, con la sottoscrizione della presente, dichiara di essere consapevole e di accettare quanto di cui al punto 9b), divenendo attuatore e garante dell'attività profilattico/terapeutica da ultimare, manlevando la Asl di Frosinone da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra dell'adottante;

10. In caso di adozione di cani impuberi, alla sopraggiunta pubertà dell'animale il cessionario potrà fare richiesta di sterilizzazione al citato Servizio veterinario o dovrà provvedere autonomamente inviando certificazione alla ASL di avvenuta sterilizzazione o aggiornamento anagrafico.

11. Il cessionario durante il periodo di affido temporaneo s'impegna a permettere a personale incaricato dalla parte cedente di verificare le condizioni di detenzione dell'animale secondo le modalità organizzative adottate e rese note dall'Ente cedente, nonché a riconsegnare a sue spese l'animale immediatamente ed incondizionatamente alla parte cedente, su semplice richiesta di quest'ultima;

12. Il cessionario s'impegna altresì, nel caso sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà dell'animale o pretenda diritti sullo stesso, a dare comunicazione al cedente della controversia.

13. di essere a conoscenza che parte la parte cedente si riserva ogni titolo riguardante il possesso dell'animale, da intendersi pertanto affidato temporaneamente in detenzione, fino a giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione sotto riportata, allo scadere dei quali la cessione diverrà definitiva al fine della proprietà dell'animale, fatti salvi in ogni caso i diritti del legittimo proprietario in ipotesi di smarrimento;

14. Il cessionario dichiara infine di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR 2016/679 e D. lgs. n.196/03, per come novellato dal D. lgs. n.101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo al presente affido ed acconsente al trattamento degli stessi da parte dell'Asl di Frosinone.

La presente autodichiarazione e manifestazione di consenso informato in relazione al punto "9b)" viene redatta in 4 copie originali (una per l'adottante, una per il Servizio veterinario della ASL di provenienza del cane, una per il Comune di provenienza del cane, una per la struttura cedente).

Si allega documento di identità del cessionario

Luogo _____ Data _____

Il cessionario

Il Responsabile della Struttura per l'adozione

(firma leggibile)

DEFINIZIONI DI PROPRIETÀ, POSSESSO, DETENZIONE, RANDAGISMO, CONSIDERAZIONI SULLO STATUS

Premesso che il codice civile definisce la proprietà come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo - entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico, quali ad es. la tutela degli animali di affezione, la condanna gli atti di crudeltà contro di essi quali maltrattamenti ed abbandono- e che il dettato normativo civilistico **inquadra gli animali tra i beni mobili** non soggetti ad iscrizione in pubblici registri, i **modi di acquisto in proprietà di un cane (e la relativa prova del diritto)** sono i seguenti: contratto di acquisto (fattura di acquisto), cessione gratuita¹ (scrittura privata), procedura di trasferimento di proprietà tramite Asl², procedimento di adozione.

Costituiscono elementi di mera prova indiziaria in ordine alla proprietà dell’animale, invece:

-l’iscrizione all’anagrafe regionale;

-l’attestazione di pedigree.

Il possesso è una “situazione di fatto” consistente, sempre secondo definizione di legge, nell’utilizzare una cosa (termine che, come sopra visto, identifica l’animale in relazione alla regolamentazione giuridica) o nel disporne nei modi e con i poteri tipici del proprietario (art. 1140 c.c.).

Il detentore è colui che ha la semplice disponibilità di una cosa, riconoscendone l’altrui proprietà.

△ :l’insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale nasce già con la sua detenzione (Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo), giusto art. 1 comma 2 OM. 03.03.2009 Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali: a tal fine risulta irrilevante il dato della assenza di registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero della mancata apposizione di un microchip di identificazione, atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 25-2-2021 – 15 aprile 2021, n. 14189). Ancora, integrano fattispecie di detenzione, secondo la Cassazione penale, offrire cibo e ricovero all’animale, anche occasionalmente (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 05-04-2017, n. 17145). Tale ultimo dispositivo, correlato alla presente procedura che prevede l’immediata segnalazione ad opera del cittadino al Comune di riferimento, contempera l’interesse alla salute del cane (anche al fine della profilassi/trattamento di malattie trasmissibili) con la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Dal punto di vista civilistico, l’art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia”, dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; l’art. 2052, rubricato “Danno cagionato da animali”, prevede “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsivoglia attribuzione di responsabilità civile e/o penale (nell’eventualità di danni e/o lesioni a terzi³), in caso di rinvenimento -a qualsiasi titolo- di un cane si dovrà, preliminarmente e senza indugio, segnalarne la presenza al Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza. Sempre presso gli Uffici Comunali, qualora si intendesse prendere cura dell’animale ed ove a quest’ultimo non possa in alcun modo ricondursi un proprietario/possessore/detentore, si potranno richiedere informazioni sulla procedura di affidamento (temporaneo) o di adozione.

Servizio di cattura dei cani vaganti:

A mente della DGR n. 43/2010 punto “C”, i cittadini che rinvengono un cane vagante comunicano le informazioni utili a tal fine al Comune e/o ad un organo di polizia. I Servizi Veterinari della ASL assicurano infatti il servizio di cattura e recupero di cani vaganti previa segnalazione da parte del Comune interessato e di altri Enti od organi di polizia con funzione di controllo del territorio; qualora la segnalazione sia stata fatta da Organi di Polizia non comunali, il Servizio Veterinario effettuerà la relativa comunicazione al Comune di ritrovamento del cane. Nel caso di animali vittima di incidente stradale bisognosi di cure urgenti, qualora il Comune non dia disposizione di invio presso struttura idonea a tale fattispecie, il ricovero -in particolare nelle ore notturne e festive- avverrà a cura della ditta convenzionata per il soccorso, con addebito delle spese al Comune. In presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al canile pubblico, il Servizio veterinario avvertirà immediatamente del ritrovamento i proprietari medesimi, fornendo le indicazioni necessarie, quali luogo di custodia e modalità di riscatto.

Accesso agli atti: l’azienda garantisce, in funzione del superiore interesse alla salute ed alla pubblica incolumità, la conoscibilità all’interessato, al ricorrere dei presupposti legittimanti di cui alla l. 241/90, dei dati relativi all’evento lesivo, esito di contatto/aggressione e/o morsicatura, funzionali alla tutela dei propri diritti.

¹ La cessione a qualsiasi titolo di cani non iscritti all’anagrafe canina e di età inferiore a 60 giorni è vietata.

² Nel caso di variazione di proprietà è necessario compilare l’apposito modello di denuncia (L.R.34/97) presentato dal nuovo proprietario entro cinque giorni al Servizio Veterinario, che si occuperà di aggiornare i dati nel Sistema Informatico di Prevenzione nell’Area Anagrafe Canina nonché di rilasciare il nuovo certificato/attestato di iscrizione all’anagrafe. Il passaggio di proprietà può essere certificato/rilasciato solo dalle ASL, dai competenti uffici dell’Anagrafe Canina

³ Può costituire fattispecie anche il disturbo cagionato da latrati, guaiti, abbaiare, fino ad integrare, ove ricorrenti i presupposti, il reato penale di disturbo alla quiete pubblica.